

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **259/1986** (ECLI:IT:COST:1986:259)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **12/11/1986**; Decisione del **05/12/1986**

Deposito del **15/12/1986**; Pubblicazione in G. U. **24/12/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12623**

Atti decisi:

N. 259

ORDINANZA 5 DICEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60/1 s.s. del 24 dic. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. DELL'ANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i poteri dello stato sollevato, con ricorso del 24 ottobre 1985, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in Cancelleria il 28 novembre 1985 ed iscritto al n. 31 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che nel corso di procedimento penale a carico di Cauchi Augusto ed altri, imputati, fra l'altro, di delitti di cui all'art. 285 c.p., il giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze in data 8 novembre 1984 aveva chiesto al Direttore del S.I.S.MI. (Servizio di informazione per la sicurezza militare) di fornire tutte le notizie in suo possesso relative ad alcune persone, organizzazioni ed attentati terroristici;

che il 16 novembre 1984 il Servizio aveva inoltrato al richiedente una "nutrita" documentazione attinente alla richiesta;

che, avendo successivamente il predetto giudice istruttore chiesto di conoscere le fonti di alcune notizie, il 23 gennaio 1985 gli era stato opposto il segreto di Stato, confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri con lettera n. 2113.7/320 del 28 marzo 1985;

che, a seguito di tale provvedimento, il medesimo giudice istruttore, con ricorso in data 24 ottobre 1985, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte, prima d'entrare nell'esame del merito del ricorso, deve, in questa sede, anche accertare, ai fini dell'ammissibilità del ricorso stesso, la sussistenza in concreto della materia, oltreché dei requisiti oggettivi, dell'assunto conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato.

Considerato che, come afferma lo stesso ricorrente, i fatti per i quali si procede risultano già a conoscenza dell'autorità giudiziaria, anche per effetto della "nutrita" documentazione fornita dai responsabili del S.I.S.MI.; e che le notizie, a proposito delle quali sono stati richiesti i nomi degli informatori dei servizi segreti, sono a conoscenza della stessa autorità giudiziaria ;

che, tuttavia, nel ricorso non è indicato neppure il minimo collegamento che i nomi degli informatori, i quali hanno rivelato al S.I.S.MI. le predette notizie, avrebbero sullo svolgimento delle ulteriori indagini istruttorie;

che, del resto, lo stesso ufficio del P.M., nel sostenere la legittimità dell'opposizione del segreto di Stato sull'identità delle fonti delle informazioni fornite dai servizi, anche in procedimenti penali aventi per oggetto fatti di eversione, ha invitato il giudice istruttore ad ulteriormente procedere;

che, in conseguenza, non risulta dalle deduzioni del ricorrente come l'opposizione del segreto di Stato sulla fonte delle informazioni fornite dai servizi possa effettivamente impedire il concreto esercizio della funzione giurisdizionale;

e che, non risultando altrimenti in alcun modo dagli atti l'incidenza, nella specie, dell'assunto conflitto di attribuzione, non è consentito entrare nell'esame del merito del ricorso;

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto d'attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.